

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'8 febbraio 2021 della Commissione europea (APN) nella parte in cui respinge parzialmente le domande del 2 ottobre 2020 presentate dalla ricorrente a seguito delle molestie psicologiche, di cui la Commissione europea è responsabile ai sensi dell'articolo 12 bis, paragrafi da 1 a 3 dello Statuto, in particolare non riconoscendo le molestie subite dal novembre 2014, commettendo errori manifesti di valutazione dei fatti dedotti, non traendo tutte le conseguenze appropriate, violando il proprio obbligo di assistenza, rifiutando di avviare il procedimento di riconoscimento della disabilità cerebrale latente della ricorrente prima del procedimento di reintegrazione successivo al collocamento in invalidità, nonché rifiutando di adottare accomodamenti ragionevoli per lo svolgimento delle funzioni essenziali del suo impiego, come il lavoro a tempo parziale per motivi di ordine medico, il telelavoro e la formazione di aggiornamento, in conformità agli articoli 1 quinquies, paragrafo 4, e 33 dello Statuto, nonché all'articolo 15 dell'allegato VIII dello Statuto e alla decisione C(2004) 1318 della Commissione del 7 aprile 2004;
- condannare la Commissione europea a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 40 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito in tale contesto;
- condannare la Commissione europea a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 106 649,02 a titolo di risarcimento del danno materiale subito in tale contesto fino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il diritto della ricorrente di chiedere una rivalutazione dell'indennizzo volta a risarcire il danno materiale, che sarà patito tra il 1° gennaio 2022 e la data della reintegrazione richiesta;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento, ai sensi dell'articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulle molestie psicologiche commesse da vari membri del servizio medico della Commissione europea nei confronti della ricorrente, sulle violazioni concorrenti del dovere di sollecitudine e dei principi di non discriminazione e di proporzionalità nell'ambito della sua domanda di reintegrazione dopo il periodo di invalidità avviata sin dal novembre 2014, su errori manifesti di valutazione dei fatti dedotti, su una violazione dell'obbligo di assistenza, infine sulla violazione dell'obbligo di avvio del procedimento di accertamento della sua disabilità, che avrebbe dovuto aver luogo prima del procedimento concernente la sua reintegrazione.
2. Secondo motivo, vertente su una domanda di risarcimento derivante dalle molestie succitate.

---

**Ricorso proposto il 20 dicembre 2021 — Team Beverage/EUIPO (TEAM BUSINESS IT DATEN — PROZESSE — SYSTEME)**

**(Causa T-786/21)**

(2022/C 73/71)

*Lingua processuale: il tedesco*

## Parti

*Ricorrente:* Team Beverage AG (Brema, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, D. Mienert e J. Selbmann, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Marchio controverso:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo «TEAM BUSINESS IT DATEN — PROZESSE — SYSTEME» nei colori blu e grigio — Domanda di registrazione n. 17 660 655

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 ottobre 2021 nel procedimento R 2185/2020-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — UniSkin / EUIPO — Unicskin (UNISKIN by Dr. Søren Frankild)**

**(Causa T-787/21)**

(2022/C 73/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* UniSkin ApS (Silkeborg, Danimarca) (rappresentante: M. Hoffgaard Rasmussen, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Unicskin, SL (Madrid, Spagna)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo UNISKIN by Dr. Søren Frankild — Domanda di registrazione n. 18 153 435

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 ottobre 2021 nel procedimento R 771/2021-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, respingere integralmente l'opposizione proposta contro il marchio.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-